

# COMUNE DI MAROSTICA



## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Aggiornato con DCC n. 6 del 05/02/2009**

# INDICE

## PARTE I<sup>^</sup> ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Capo I° - Disposizioni Generali

Art.	1	Regolamento - finalità	pagina	1
Art.	2	Interpretazione del regolamento	pagina	1
Art.	3	Durata in carica del Consiglio	pagina	1
Art.	4	La sede delle adunanze	pagina	2

### Capo II° - Il Presidente

Art.	5	Presidenza delle adunanze	pagina	2
Art.	6	Compiti e poteri del Presidente	pagina	2

### Capo III° - I gruppi consiliari

Art.	7	Costituzione	pagina	2-3
Art.	8	Conferenza dei capi gruppo	pagina	3

### Capo IV° - Commissioni Consiliari permanenti

Art.	9	Costituzione e composizione	pagina	3-4
Art.	10	Presidenza e convocazione delle commissioni	pagina	4
Art.	11	Funzionamento delle commissioni consiliari	pagina	5
Art.	12	Competenze delle commissioni	pagina	5
Art.	13	Votazioni	pagina	5
Art.	14	Commissioni consiliari speciali	pagina	5-6
Art.	15	Commissioni d'indagine, controllo e garanzia	pagina	6

### Capo V° - I consiglieri scrutatori

Art.	16	Designazione e funzioni	pagina	6
------	----	-------------------------	--------	---

## PARTE II^ CONSIGLIERI COMUNALI

### Capo I° - Norme Generali

Art	17	Riserva di legge	pagina	7
-----	----	------------------	--------	---

### Capo II° Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art	18	Entrata in carica – Convalida	pagina	7
Art	19	Dimissioni	pagina	7-8
Art	20	Decadenza e rimozione della carica	pagina	8
Art	21	Sospensione dalle funzioni	pagina	9

### Capo III° - Diritti

Art	22	Diritto d’iniziativa	pagina	9-10
Art	23	Diritto di presentazione di interrogazione, interpellanze e mozioni	pagina	10-11
Art	24	Richiesta di convocazione del consiglio	pagina	11
Art	25	Diritto d’informazione e d’accesso agli atti amministrativi	pagina	11
Art	26	Controllo interno consiliare	pagina	11
Art	27	Facoltà di visione degli atti	pagina	11

### Capo IV° - Esercizio del mandato elettivo

Art	28	Diritto di esercizio del mandato elettivo	pagina	12
Art	29	Divieto di mandato imperativo	pagina	12
Art	30	Partecipazione alle adunanze	pagina	12-13
Art	31	Astensione obbligatoria	pagina	13
Art	32	Responsabilità personale – Esonero	pagina	13

### Capo V° - Nomine e incarichi ai consiglieri comunali

Art	33	Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco	pagina	13-14
Art	34	Nomine e designazioni di consiglieri comunali	pagina	14
Art	35	Funzioni rappresentative	pagina	14

## PARTE III^ - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Capo I° - Convocazione

Art	36	Competenza	pagina	14
Art	37	Convocazione	pagina	15
Art	38	Ordine del giorno	pagina	15-16
Art	39	Avviso di convocazione – Consegna – Modalità	pagina	16
Art	40	Avviso di convocazione – Consegna – Termini	pagina	16-17
Art	41	Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione	pagina	17

### Capo II° - Ordinamento delle adunanze

Art.	42	Deposito degli atti	pagina	17-18
Art.	43	Adunanza di prima convocazione	pagina	18
Art.	44	Adunanza di seconda convocazione	pagina	19

### Capo III° - Pubblicità delle adunanze

Art.	45	Adunanze pubbliche	pagina	19
Art.	46	Registrazione audio e video	pagina	19
Art.	47	Adunanze segrete	pagina	19-20
Art.	48	Adunanze aperte	pagina	20

### Capo IV° - Disciplina delle adunanze

Art.	49	Comportamento dei consiglieri .	pagina	20-21
Art.	50	Ordine della discussione	pagina	21
Art.	51	Comportamento del pubblico	pagina	21-22
Art.	52	Ammissioni di funzionari e consulenti in aula	pagina	22

### Capo V° - Ordine dei lavori

Art.	53	Ordine di trattazione degli argomenti	pagina	22
Art.	54	Discussione – Tempi degli interventi – Norme generali	pagina	22-23
Art.	55	Questione pregiudiziale e sospensiva	pagina	23
Art.	56	Fatto personale	pagina	24
Art.	57	Termine dell'adunanza	pagina	24

## Capo VI° Partecipazione del Segretario comunale – Verbale

Art.	58	La partecipazione del Segretario all'adunanza	pagina	24
Art.	59	Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma	pagina	25

## **PARTE IV^ - LE DELIBERAZIONI**

### Capo I° - Le deliberazioni

Art.	60	Verbale - Deposito - Rettifica - Approvazione	pagina	25-26
Art.	61	Forma e contenuti	pagina	26-27
Art.	62	Approvazione - Revoca - Modifica	pagina	27

### Capo II° - Le votazioni

Art.	63	Modalità generali	pagina	27-28
Art.	64	Votazione in forma palese	pagina	28-29
Art.	65	Votazione per appello nominale	pagina	29
Art.	66	Votazioni segrete	pagina	29-30
Art.	67	Esito delle votazioni	pagina	30
Art.	68	Deliberazioni immediatamente eseguibili	pagina	31

## **PARTE V^ - DOTAZIONE FINANZIARIA**

Art.	69	Autonomia organizzativa e di funzionamento	pagina	31
Art.	70	Spese imputabili al fondo	pagina	31
Art.	71	Ripartizione del Fondo	pagina	31
Art.	72	Spese varie	pagina	32
Art.	73	Liquidazione delle spese	pagina	32

## **PARTE VI^ - DISPOSIZIONI FINALI**

Art.	74	Entrata in vigore	pagina	32
Art.	75	Diffusione	pagina	32
Art.	76	Norma finale	pagina	32

**Parte I<sup>^</sup>**  
**ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Capo I<sup>o</sup>**  
**DISPOSIZIONI GENERALI.**

**Art. 1**  
**(Regolamento - finalità)**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal d. l. vo 18 agosto 2000 n. 267, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 7 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

**Art. 2**  
**(Interpretazione del regolamento)**

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione d'argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
4. Quando nel presente regolamento si fa riferimento alla "legge" di norma s'intende il T.U. 267/2000 o suoi aggiornamenti.

**Art. 3**  
**(Durata in carica del Consiglio)**

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

**Art. 4**

### **(La sede delle adunanze)**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sala consiliare nel castello inferiore.
2. Il Presidente del Consiglio può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga in un luogo diverso purché in territorio comunale indicandolo nell'avviso di convocazione.

## **Capo II° IL PRESIDENTE.**

### **Art. 5 (Presidenza delle adunanze)**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente eletto nella prima seduta.
2. In caso d'assenza od impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente ed in caso di ulteriore assenza, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano.

### **Art. 6 (Compiti e poteri del Presidente)**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; dispone le votazioni; ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
4. Il Presidente provvede all'insediamento delle commissioni consiliari permanenti e vigila sul loro funzionamento.

## **Capo III° I GRUPPI CONSILIARI.**

### **Art. 7 (Costituzione)**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 3 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi è riconosciuto la prerogativa e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi risultati eletti designano il proprio capo alla prima riunione utile del Consiglio. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, è considerato capogruppo il consigliere del gruppo, non facente parte della giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione d'accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma due del presente articolo.

5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi può costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale, da parte dei consiglieri interessati.

#### **Art. 8 (Conferenza dei capi gruppo)**

1. La conferenza dei capi gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile anche su richiesta del Sindaco e della giunta o a richiesta di uno o più capi gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame d'ogni argomento che il Presidente ritenga d'iscrivere all'ordine del giorno.
2. Ciascun capogruppo può delegare altro componente del gruppo a rappresentarlo nella conferenza.
3. La conferenza dei capigruppo, per quanto attiene all'indennità di presenza e ad altro effetto di legge, è equiparata alle commissioni consiliari permanenti.

#### **Capo IV° COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.**

#### **Art. 9 (Costituzione e composizione)**

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
  - a) 1^ commissione: bilancio, regolamenti e statuto.
  - b) 2^ commissione: urbanistica e lavori pubblici
  - c) 3^ commissione: ambiente ecologia e attività produttive.
  - d) 4^ commissione: servizi e assistenza sociale.
  - e) 5^ commissione: cultura, sport, turismo, mondo giovanile, pubblica istruzione.

Il numero dei componenti è stabilito dal Consiglio Comunale alla prima seduta utile secondo i criteri di cui al comma successivo.



2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentino, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi. Sulla base della composizione stabilita dal Consiglio i commissari vengono nominati dal Presidente del Consiglio sulla base delle designazioni fatte da ciascun capo gruppo. Le nomine sono comunicate al Consiglio alla prima seduta utile successiva.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare d'appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Presidente del Consiglio procede alla sostituzione.
4. In caso d'impedimento di un componente a partecipare questi può essere sostituito da altro consigliere del proprio gruppo.
5. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco, il Presidente del Consiglio e i membri della giunta comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

**Art. 10**  
**(Presidenza e convocazione delle commissioni)**

1. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna commissione permanente sono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. Qualora fossero costituite commissioni con funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
3. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di loro.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione nel loro domicilio, con le modalità di cui al successivo art. 39 comma 1, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno, al Segretario Generale.

**Art. 11**  
**(Funzionamento delle commissioni consiliari)**

1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche quando non si tratti di questioni concernenti persone o la commissione non deliberi espressamente, anche durante una seduta pubblica, di passare a seduta segreta per domanda succintamente motivata da un commissario.
3. Delle sedute sono redatti i verbali sommari che, sottoscritti dal Presidente e dal segretario, (dipendente comunale incaricato dell'istruttoria) sono a disposizione dei consiglieri presso la segreteria.
4. Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, in merito alle proposte di deliberazioni, sono disponibili per il giorno della seduta consiliare.

**Art. 12**  
**(Competenze delle commissioni)**

1. Al fine di consentire ai consiglieri la verifica degli atti con gli indirizzi del Consiglio, e allo scopo di permettere il controllo della loro impostazione spetta alle commissioni consiliari l'esame delle proposte di deliberazione su cui la commissione esprime un parere obbligatorio. Oltre alle competenze consultive le commissioni consiliari esercitano funzioni istruttorie, redigenti ed attività informativa.
2. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato d'attuazione di piani, programmi generali e settoriali del comune e ne riferiscono al Consiglio.
3. Le commissioni possono procedere ad udienze conoscitive e formulare proposte per dibattiti, incontri, convegni su temi specifici.
4. Per l'esame di specifici argomenti, le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

**Art. 13**  
**(Votazioni)**

1. Ogni qualvolta sia richiesta una votazione essa vale in proporzione alla rappresentanza che un dato gruppo detiene in Consiglio Comunale. Nel caso in cui un gruppo sia rappresentato in commissione da più elementi, è tenuto a nominare un capo gruppo commissione che esprimerà la votazione con la valenza sopra descritta.

**Art. 14**  
**(Commissioni consiliari speciali)**

1. Le commissioni consiliari speciali sono istituite dal Consiglio con voto della maggioranza assoluta dei componenti e composte in modo da assicurare il criterio di proporzionalità tra i gruppi consiliari.

2. Quando non sia altrimenti stabilito dalla deliberazione istitutiva, alle commissioni speciali si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le commissioni permanenti.
3. Ove non sia diversamente previsto, le commissioni speciali decadono con lo scioglimento del Consiglio dal quale sono state nominate.

**Art. 15**  
**(Commissioni d'indagine, controllo e garanzia)**

1. Il Consiglio Comunale può, con propria delibera, nel rispetto delle modalità stabilite dallo statuto, costituire commissioni volte ad avviare indagini od operazioni di controllo successivo sull'attività dell'amministrazione.
2. Alle commissioni d'indagine spettano le indagini, inchieste conoscitive ed accertamenti richiedendo, a tal fine, anche audizioni ed incontri con gli organi interni all'amministrazione, con i rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni, che hanno l'obbligo di presentarsi e relazionare, nonché con i rappresentanti d'altri enti, d'associazioni e d'organizzazioni sindacali e di categoria.
3. I poteri ed il funzionamento delle commissioni d'indagine sono disciplinati dalla delibera con cui esse sono costituite e nella loro composizione deve essere garantita la presenza delle minoranze. I lavori delle commissioni d'indagine si concludono con la stesura di una relazione da trasmettere al Consiglio Comunale per le eventuali determinazioni di sua competenza
4. La commissione decade con lo scioglimento del Consiglio. Il nuovo Consiglio Comunale può decidere di acquisire gli atti già redatti.

**Capo V°**  
**I CONSIGLIERI SCRUTATORI**

**Art. 16**  
**(Designazione e funzioni)**

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente del Consiglio designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

**PARTE II<sup>^</sup>**

## **I CONSIGLIERI COMUNALI.**

### **Capo I° NORME GENERALI**

#### **Art. 17 (Riserva di legge)**

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

### **Capo II° INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO.**

#### **Art. 18 (Entrata in carica - Convalida)**

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per cui sussiste una delle cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità previste dalla legge e adottando le procedure ivi previste. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza e di incompatibilità previste dalla legge

#### **Art. 19 (Dimissioni)**

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adotta dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

**Art. 20**  
**(Decadenza e rimozione della carica)**

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere (o del Sindaco) interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità che risulti rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi o decadere dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione; per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico secondo il disposto degli art. 58 e 59 della legge.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al comma precedente o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente del Consiglio o, in sua mancanza, il Vice Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali che non intervengano alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza in conformità della legge, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

**Art. 21**  
**(Sospensione dalle funzioni)**

1. Il Presidente del Consiglio o il Vice Presidente, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
2. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59 della legge il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

**Capo III°**  
**DIRITTI**

**Art. 22**  
**(Diritto d'iniziativa)**

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da un relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria di cui all' art. 49 comma 1 e art. 151 comma 4 del decreto 267/2000. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Presidente del Consiglio, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prime dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle

proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

### **Art. 23**

#### **(Diritto di presentazione di interrogazione, interpellanze e mozioni)**

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. L'interrogazione scritta consiste nella richiesta, debitamente firmata, preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del comune, e rivolta al Sindaco o alla giunta per avere informazione circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.  
Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco (o ad un assessore delegato) circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento. Ottenuta la risposta dal Sindaco (o dell'assessore delegato), il consigliere richiedente dichiara se soddisfatto o meno. E' previsto poi l'intervento di replica del Sindaco (o dell'assessore delegato). Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo e sulla quale il Consiglio si pronuncerà con voto.
4. Alle interrogazioni il Sindaco o l'assessore delegato competente per materia o, eventualmente, il Segretario Comunale, su autorizzazione orale del Presidente, può dare la risposta orale nella stessa seduta, oppure scritta, entro 30 giorni dalla presentazione. Il proponente può richiedere che la risposta sia data nel corso del Consiglio Comunale; in tal caso il Sindaco provvede ad iscrivere la risposta all'interrogazione nel primo ordine del Consiglio.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'ente. Esse saranno poi iscritte all'ordine del giorno in occasione della convocazione della prima adunanza del Consiglio, successiva alla loro presentazione, tranne che nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
6. La mozione, conseguente a quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo, consiste in una proposta, sottoposta, alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli

enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

**Art. 24**  
**(Richiesta di convocazione del Consiglio)**

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi., art. 45 della legge. Qualora, poi nella proposta di deliberazione emergono elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

**Art. 25**  
**(Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativo)**

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

**Art. 26**  
**(controllo interno consiliare)**

1. Oltre agli strumenti del diritto di iniziativa il consigliere comunale può rivolgersi al collegio dei revisori dei conti il quale è tenuto a collaborare nell'ambito della funzione di controllo

**Art. 27**  
**(Facoltà di visione degli atti)**

1. Ai fini di cui al precedente articolo 25, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio segreteria, le deliberazioni, con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale e dal Consiglio, depositate nell'armadio dei gruppi consiliari.



**Capo IV°**  
**ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

**Art. 28**  
**(Diritto di esercizio del mandato elettivo)**

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista dalla legge per le adunanze del Consiglio e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per le commissioni permanenti.
5. Quando la seduta del Consiglio si conclude oltre la mezzanotte ai consiglieri spetta l'indennità di presenza nella misura doppia.
6. I consiglieri comunali, formalmente e specificamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
7. La giunta comunale, in conformità a quanto dispone la legge, provvede con delibera ad assicurare i componenti del Consiglio Comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
8. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di altre commissioni comunali.

**Art. 29**  
**(Divieto di mandato imperativo)**

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

**Art. 30**  
**(Partecipazione alle adunanze)**

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciar la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

**Art. 31**  
**(Astensione obbligatoria)**

1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.
3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare che si astengano o che si assentino ne informano il Segretario Comunale che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

**Art. 32**  
**(Responsabilità personale - Esonero)**

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario. Il Consigliere ha diritto che nel verbale di ciascuna seduta risulti il suo voto ed i motivi del medesimo.
4. Ai fini specifici del giudizio della Corte dei Conti la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole (legge n. 20/94 e n. 639/96)

**Capo V°**  
**NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI.**

**Art. 33**  
**(Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco)**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.

2. Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

**Art. 34**  
**(Nomine e designazioni di consiglieri comunali)**

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

**Art. 35**  
**(Funzioni rappresentative)**

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla giunta comunale.

**Parte III ^**  
**FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.**

**Capo I°**  
**CONVOCAZIONE**

**Art. 36**  
**(Competenza)**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio la convocazione viene disposta dal Vice Presidente ed in caso di ulteriore assenza dal consigliere anziano.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il prefetto.

**Art. 37**  
**(Convocazione)**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente del Consiglio da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'ufficio protocollo del comune.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce.

**Art. 38**  
**(Ordine del giorno)**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali, con la collaborazione del Segretario Comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

#### **Art. 39**

#### **(Avviso di convocazione - Consegna - Modalità)**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con il relativo ordine del giorno, deve essere consegnato tramite avviso scritto con una delle seguenti modalità:
  - a) a mezzo posta elettronica all'indirizzo preventivamente comunicato dal Consigliere Comunale all'Ufficio Segreteria del Comune su apposito modulo;
  - b) a mezzo fax al numero indicato dal Consigliere Comunale con la procedura di cui al punto a);
  - c) consegna a domicilio, a mezzo messo comunale o altra persona incaricata, o a mezzo raccomandata r. r. ai consiglieri che non hanno aderito alla comunicazione della casella di posta elettronica o del numero di fax di cui ai punti a) e b);
2. I consiglieri che non risiedono nel comune devono obbligatoriamente designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente.
3. Fino a che non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domiciliatario. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. Fermo l'obbligo di cui al comma 2 il consigliere, non residente, può avvalersi delle procedure di cui al comma 1 punti a) e b)

#### **Art. 40**

#### **(Avviso di convocazione Consegna Termini)**

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire di norma almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di forza maggiore con consegna almeno tre giorni prima.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli aggiunti, con le modalità di cui al precedente art. 39.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
8. In caso di irreperibilità del consigliere, che non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 39 comma 1 lettere a) e b), o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

In tutti i casi sopra indicati, la convocazione, a mezzo posta elettronica, si da per inviata alla data indicata nel server dalla procedura di protocollo informatico.

La convocazione a mezzo fax si da per inviata, quando il rapporto di consegna messaggi risulta positivo.

In entrambi i casi l'indicazione della data di avvenuto invio, fa fede fino a prova di falso.

#### **Art. 41**

#### **(Ordine del giorno Pubblicazione e diffusione)**

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

#### **Capo II°**

#### **ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.**

#### **Art. 42**

#### **(Deposito degli atti)**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti non festivi, se trattasi di seduta straordinaria, e nei quattro giorni precedenti nel caso di seduta ordinaria. Gli atti relativi alle adunanze

convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma nel testo completo dei pareri di legge e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

**Art. 43**  
**(Adunanza di prima convocazione)**

1. Il Consiglio Comunale delibera se intervengono almeno il 50% dei consiglieri assegnati per legge all'ente, escludendo dal computo il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello, effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, in indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

**Art. 44**  
**(Adunanza di seconda convocazione)**

1. L'adunanza di seconda convocazione si tiene in altro giorno rispetto alla prima convocazione andata deserta.
2. La seconda convocazione prevede la presenza almeno di 1/3 dei consiglieri assegnati escludendo dal computo il Sindaco.
3. L'adunanza che segue ad una prima iniziatesi con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
4. L'avviso di prima convocazione può già contenere i riferimenti alla seconda convocazione.

**Capo III°**  
**PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

**Art. 45**  
**(Adunanze pubbliche)**

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 46
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

**Art. 46**  
**(Registrazione audio e video)**

1. E' prevista la registrazione audio e/o video delle adunanze effettuata dagli operatori comunali a scopo di documentazione amministrativa. Tale documentazione rimane disponibile per almeno un anno all'accesso di consiglieri e cittadini.
2. Ogni altra forma di registrazione con mezzi audio visivi deve essere previamente autorizzata, anche in via breve, dal Sindaco.

**Art. 47**  
**(Adunanze segrete)**

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento di qualità morali, di correttezza e di capacità di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità di persone, il Presidente invita i consiglieri a non effettuare ulteriori interventi, proponendo se del caso il proseguimento in seduta segreta.



4. Il Consiglio delibera sulla proposta motivata di passare a seduta segreta, sentito, oltre al proponente, un consigliere a favore e uno contro.
5. Le sedute sono altresì segrete quando la stessa venga richiesta dalla legge. I presenti sono vincolati al segreto su quanto ha formato oggetto di discussione.
6. Alle sedute segrete partecipano esclusivamente il Presidente, i consiglieri, il Segretario generale ed eventuali altri soggetti che il Consiglio intenda ammettere.

**Art. 48**  
**(Adunanze aperte)**

1. Quando particolari o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la giunta può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e contenuto esclusivamente dibattimentale ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, ovvero anche di singoli cittadini che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

**Capo IV°**  
**DISCIPLINA DELLE ADUNANZE**

**Art. 49**  
**(Comportamento dei consiglieri)**

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, decide con votazione in forma palese.

**Art. 50**  
**(Ordine della discussione)**

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente sentiti i capi gruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

**Art. 51**  
**(Comportamento del pubblico)**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili urbani.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere

un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

#### **Art. 52**

##### **(Ammissioni di funzionari e consulenti in aula)**

1. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 58 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

#### **Capo V°**

##### **ORDINE DEI LAVORI**

#### **Art. 53**

##### **(Ordine di trattazione degli argomenti)**

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

#### **Art. 54**

##### **(Discussione – Tempi degli interventi - Norme generali)**

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha

invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capogruppo – o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti.
4. Il Presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali o a quanto diversamente concordato nella conferenza dei capigruppo.

#### **Art. 55**

#### **(Questione pregiudiziale e sospensiva)**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Essa deve essere posta prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

**Art. 56**  
**(Fatto personale)**

1. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

**Art. 57**  
**(Termine dell'adunanza)**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

**Capo VI°**  
**PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE.**

**Art. 58**  
**(La partecipazione del segretario all'adunanza)**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni redigendo il verbale della seduta, intervenendo su richiesta del Presidente o di un consigliere per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, oppure per esprimere – sempre su richiesta - il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.

**Art. 59**  
**(Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma)**

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quanto la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

**PARTE IV<sup>^</sup>**  
**LE DELIBERAZIONI**

**Capo I<sup>o</sup>**  
**LE DELIBERAZIONI**

**Art. 60**  
**(Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione)**

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti ai sensi dell'art. 41 del presente regolamento.
2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.

3. Quando un consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto s'intende sia inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta s'intende approvata. Se vengano manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi tre minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

**Art. 61**  
**(Forma e contenuti)**

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal segretario. Qualora per motivi tecnici l'istruttoria sulla parte emendata non possa essere disimpegnata seduta stante, il Presidente pone ai voti il rinvio dell'argomento all'ordine del giorno.

7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 16 della Legge 241/90 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

**Art. 62**  
**(Approvazione - Revoca – Modifica)**

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'auto tutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revocche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

**Capo II°**  
**LE VOTAZIONI**

**Art. 63**  
**(Modalità generali)**

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 65 e 66.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.



5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
  - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
  - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
    - emendamenti soppressivi;
    - emendamenti modificativi;
    - emendamenti aggiuntivi;
  - I provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli possono essere votati per divisione su proposta anche di un solo consigliere, proposta approvata dal Consiglio. La votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
  - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
  - per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentino proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
  - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e dal regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

**Art. 64**  
**(Votazione in forma palese)**

1. Nella votazione in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o che si astengono e intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

**Art. 65**  
**(Votazione per appello nominale)**

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

**Art. 66**  
**(Votazioni segrete)**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
  - Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
  - Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I consiglieri che si astengano dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta, salvo diversa determinazione.

**Art. 67**  
**(Esito delle votazioni)**

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

#### **Art. 68**

##### **(Deliberazioni immediatamente eseguibili)**

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi della legge.
2. La dichiarazione d'immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

#### **PARTE V<sup>^</sup>**

##### **DOTAZIONE FINANZIARIA**

#### **Art. 69**

##### **(Autonomia organizzativa e di funzionamento)**

1. Ai gruppi è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni e tenuto conto della consistenza numerica degli stessi è assicurata la disponibilità di un armadio riservato a contenere la documentazione degli atti di Giunta e Consiglio Comunale e l'assegnazione di un apposito fondo di dotazione per l'erogazione di specifici servizi destinati al funzionamento ed alla documentazione dei gruppi.
3. L'entità e le modalità di erogazione di quanto previsto nel comma precedente sono determinate annualmente dalla Giunta sentita la conferenza dei capigruppo.

#### **Art. 70**

##### **(Spese imputabili al fondo)**

1. Sono imputabili al fondo le spese per documentazione, studio, consulenza, pubblicità all'esterno dell'attività dei gruppi, relazioni esterne, iniziative pubbliche, spedizioni postali strettamente connesse con le finalità del Comune e l'attività dei gruppi.
2. Il fondo non può essere utilizzato durante i periodi di campagna elettorale a far data dall'indizione dei comizi.

#### **Art. 71**

##### **(Ripartizione del fondo)**

1. Il fondo per i gruppi consiliari è suddiviso nel seguente modo:
  - Il 30% del totale del fondo è assegnato in parti uguali a ciascun gruppo;

- Il 70% del totale del fondo è assegnato in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo, escludendo dal conteggio il Sindaco e gli Assessori.

**Art. 72**  
**(Spese varie)**

1. Le spese di cancelleria, fotocopiatura e telefoniche effettuate da ciascun consigliere per l'espletamento del suo mandato sono direttamente imputabili al bilancio del Comune e non al fondo del gruppo purché usufruiti nella struttura istituzionale

**Art. 73**  
**(Liquidazione delle spese)**

1. L'ufficio Ragioneria provvederà nei limiti di spesa previsti per ciascun gruppo, alla liquidazione delle spese ammesse per l'utilizzo del fondo. Le fatture avranno la seguente intestazione "Al Comune di Marostica per il Gruppo Consigliare X".

**Parte VI<sup>^</sup>**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 74**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinano il funzionamento del Consiglio Comunale.

**Art. 75**  
**(Diffusione)**

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

**Art. 76**  
**(Norma finale)**

1. Salvo che sia diversamente previsto dal regolamento e fuori dei casi d'abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal decreto legislativo 18 agosto 2000,

n.267, recante norme sul nuovo ordinamento degli Enti Locali, il riferimento s'intende alle corrispondenti disposizioni del testo unico, come riportate da ciascun articolo del provvedimento medesimo.